

N. [REDACTED] ADR



TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA

Il Giudice dott. Gabriele Giovanni Gaggioli,

visti gli atti del procedimento di piano del consumatore ex artt. 6 ss Legge 3/2012 indicato in epigrafe promosso da [REDACTED] cf [REDACTED] rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore a [REDACTED] con l'assistenza del gestore della crisi [REDACTED]

-premesse che [REDACTED] in data 13.03.2019 depositava proposta di piano del consumatore.

La proposta veniva modificata più volte a norma dell'art. 9 co. 3ter Legge 3/2012 in ragione dei rilievi svolti dal Giudice (rilievi del Giudice con provvedimento del 22.03.2019, modifica della proposta depositata dal ricorrente in data 03.04.2019, rilievi del Giudice con provvedimento del 27.07.2019, modifica della proposta depositata dal ricorrente in data 04.09.2019).

Il piano del consumatore veniva ammesso dal Giudice a norma dell'art. 12bis co. 1 Legge 3/2012 con provvedimento del 12.09.2019 che fissava per la comparizione del ricorrente e dei creditori l'udienza del 13.11.2019.

Il piano del consumatore veniva ammesso nei termini che seguono.

*L'attivo di cui è titolare [REDACTED] si compone del rateo mensile della pensione pari ad Euro 2.030,00 netti (Euro 24.363,00 netti annui), oltre ad autovettura [REDACTED]



immatricolata il [REDACTED] con targa [REDACTED] stimata Euro 1.000,00 e con valore di liquidazione di Euro 500,00.

*Il passivo a carico di [REDACTED] ammonta ad Euro 104.431,85, così composto: Euro 6.159,66 in prededuzione; Euro 1.087,92 quali crediti privilegiati; Euro 97.184,27 al chirografo.

*La somma di cui [REDACTED] necessita al fine di soddisfare le esigenze minime familiari (nucleo familiare monosoggettivo) ammonta ad Euro 1.450,00 mensili.

*La situazione di sovra-indebitamento di [REDACTED] deriva principalmente dalle plurime vicende giudiziarie intercorse a decorrere dal 2006 tra la stessa ed il condominio dell'immobile presso cui abitava (a seguito delle quali il condominio ha avviato la procedura esecutiva immobiliare n. [REDACTED] del Tribunale di La Spezia conclusasi con la vendita forzata dell'immobile di proprietà di [REDACTED]), nonché dai molteplici finanziamenti contratti anche nel tentativo di ripianare la propria esposizione debitoria progressivamente aggravatasi.

*La proposta di piano del consumatore prevede il pagamento dei creditori nei seguenti termini, decorrenti dal decimo giorno successivo al passaggio in giudicato del decreto di omologa del piano del consumatore:

-pagamento integrale dei creditori in prededuzione (Euro 6.159,66) e dei creditori privilegiati (Euro 1.087,92) entro 1 anno (totale onere Euro 7.247,58);

-pagamento dei creditori chirografari nella percentuale del 23,46% (con eventuali arrotondamenti al decimale) entro 6 anni (onere Euro 22.800,00);

Il totale dell'onere di cui al piano ammonta ad Euro 30.047,58.

La durata del piano è prevista in 6 anni.

L'adempimento dell'onere di cui al piano avverrà sulla base delle seguenti risorse: versamento da parte di [REDACTED] di Euro 580,00 mensili nel primo anno; incasso da parte di [REDACTED] [REDACTED] di assegno circolare di Euro 288,00 (assegno n.



██████████ del ██████████ tratto su ██████████) con contestuale versamento dell'importo entro il primo anno; versamento di Euro 380,00 mensili nei successivi cinque anni (il totale dell'attivo a disposizione del piano è pari ad Euro 30.048,00).

I versamenti verranno effettuati da ██████████ nei confronti del gestore della crisi il quale provvederà alla distribuzione annuale delle somme.

Gli importi dei crediti ammessi, il grado di prelazione, gli importi corrisposti ai singoli creditori ed i termini di pagamento in adempimento del piano, sono indicati nella tabella a pagina 9 della relazione del gestore della crisi in data 03.04.2019 (con la precisazione già svolta da questo Giudice nel provvedimento del 27.07.2019 per cui il credito riferito alla ██████████ di Euro 1.675,50 a titolo di contributo unificato è in realtà di titolarità ██████████ quale ente preposto all'amministrazione del tributo);

-premessò che il gestore della crisi a mezzo posta elettronica certificata del 25.09.2019 comunicava ai creditori il piano del consumatore depositato in data 13.03.2019 comprensivo della relazione particolareggiata del gestore della crisi ivi allegata, il provvedimento del Giudice in data 22.03.2019, la relazione del gestore della crisi in data 03.04.2019, il provvedimento del Giudice in data 27.07.2019, la memoria integrativa in data 04.04.2019, il provvedimento del Giudice in data 12.09.2019.

*In data 11.11.2019 il gestore della crisi depositava relazione integrativa contenente proposta di modifica del piano del consumatore.

Il gestore della crisi esponeva quanto segue sul piano delle passività.

In primo luogo, ██████████ risulta essere debitore di ulteriori Euro 12.723,52 a titolo di spese processuali nei confronti della società ██████████ la Corte d'Appello di Genova, con sentenza n. ██████████ depositata il ██████████ (e passata in giudicato), ad esito di controversia intercorrente tra ██████████ ed il ██████████



██████████ (oltre ad altro soggetto costituito da ██████████), conclusasi per ██████████ in parte favorevolmente (condanna di ██████████ al risarcimento del danno ed alla rifusione delle spese processuali nei confronti di ██████████) in parte sfavorevolmente (rigetto delle domande svolte da ██████████ nei confronti del ██████████), condannava ██████████ alla rifusione delle spese processuali del primo e del secondo grado di giudizio a favore del ██████████ in data 23.07.2019 il ██████████ cedeva a favore della società ██████████ il proprio credito nei confronti di ██████████ derivante dalla sentenza della Corte d'Appello di Genova n. ██████████ in data 01.10.2019 la società ██████████ notificava a ██████████ la sentenza n. ██████████ della Corte d'Appello di Genova in forma esecutiva unitamente ad atto di precetto per Euro 12.723,52.

In secondo luogo, i debiti nei confronti di altri soggetti, già considerati tra i creditori chirografari nelle passività di cui alla proposta originaria (come esposti a pagina n. 9 della relazione del 03.04.2019), si sono estinti o sono diminuiti in ragione di cessioni del quinto o pignoramenti presso terzi proseguiti successivamente al deposito della proposta originaria (elencati a pagina n. 7 della relazione integrativa dell'11.11.2019): il debito verso I██████████ relativo al prestito pluriennale n. ██████████ dell'anno ██████████ pari originariamente ad Euro 1.973,70, si è estinto; il debito verso il ██████████ è diminuito da Euro 14.189,98 ad Euro 11.772,00; il debito verso ██████████ per il finanziamento n. ██████████ dell'anno ██████████ è diminuito da Euro 1.000,37 ad Euro 640,12; il debito verso ██████████ per il finanziamento n. ██████████ è diminuito da Euro 953,19 ad Euro 620,62 (vedasi confronto tra pagina n. 9 della relazione del 03.04.2019 e pagina n. 15 della relazione dell'11.11.2019).



Le passività alla data dell'11.11.2019 ammontavano ad Euro 112.070,88 (invece di Euro 104.431,85 di cui alla proposta del 13.03.2019).

Il gestore della crisi proponeva una modifica del piano del consumatore originario così da consentire, pure a fronte dell'aumento complessivo delle passività a carico di [REDACTED] [REDACTED] la soddisfazione dei creditori nelle medesime percentuali e tempistiche di cui alla proposta già ammessa del Giudice con provvedimento del 12.09.2019.

In particolare si prevede il versamento da parte di [REDACTED] dal secondo al sesto anno di durata del piano, di rate mensili pari ad Euro 410,00 (invece di Euro 380,00 di cui alla proposta originaria), confermandosi per il resto il piano ammesso dal Giudice: si avrebbe in questo caso corrispondenza tra l'onere a carico di [REDACTED] (pari ad Euro 31.848,00, vedasi pagina 15 della relazione dell'11.11.2019) e le risorse attive conferite per l'esecuzione del piano (Euro 31.848,00).

*In data 12.11.2019 [REDACTED] depositava memoria difensiva.

[REDACTED] deduceva la sua buona fede nell'esposizione delle passività in sede di ricorso introduttivo del 13.03.2019 per quanto riguarda in particolare l'omessa indicazione del debito verso il [REDACTED] derivante dalla sentenza n. [REDACTED] della Corte d'Appello di Genova, evidenziando quanto segue: il contenuto della sentenza della Corte d'Appello di Genova è di difficile comprensione per [REDACTED] considerato che la sentenza contiene un errore nel calcolo dell'importo dovuto da [REDACTED] alla medesima [REDACTED] a titolo di risarcimento del danno (rettificato in seguito ad accordo tra i legali delle parti) e che le spese processuali riconosciute a favore di [REDACTED] (a carico di [REDACTED]) sono state versate direttamente al suo avvocato antistatarlo; la sentenza della Corte d'Appello di Genova è stata notificata a [REDACTED] per la prima volta in data 09.10.2019 unitamente all'atto di precetto (e quindi successivamente al deposito del ricorso introduttivo della procedura di piano del consumatore avvenuto il 13.03.2019); una volta

PRIMEBRO LEGAL: MAGGIORILE GIULIANI E FIANCHI S.p.A. - INFO: 0432 361111 - SERVIZIO CLIENTI: 02 48000000



ricevuta la notifica della sentenza della Corte d'Appello di Genova [REDACTED]
informava immediatamente il gestore della crisi del debito emerso nei confronti di [REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] chiedeva la modifica del piano del consumatore come indicata dal gestore della crisi.

*All'udienza del 13.11.2019 comparivano [REDACTED] il gestore della crisi, ed il creditore [REDACTED] che depositava memoria di costituzione in forma cartacea (depositata telematicamente il 18.11.2019).

Il creditore [REDACTED] deduceva che la situazione di sovra-indebitamento di [REDACTED] è stata causata colpevolmente dalla medesima ricorrente, la quale pure disponendo di reddito adeguato (reddito medio anno pari ad Euro 24.000,00) ha usufruito di plurimi (dieci) finanziamenti bancari in misura non proporzionata alle proprie capacità di rimborso ed al fine del soddisfacimento di esigenze voluttuarie.

Il creditore [REDACTED] deduceva altresì che non è giustificata la falcidia del proprio credito prevista dal piano del consumatore, trattandosi di credito che deve essere soddisfatto integralmente.

Il creditore [REDACTED] chiedeva il rigetto dell'omologazione del piano del consumatore.

[REDACTED] richiamava l'istanza di modifica del piano del consumatore depositata il 12.11.2019 ed insisteva per l'omologazione del piano del consumatore proposto ai creditori come eventualmente modificato.

Il Giudice si riservava.

Osservato previamente quanto segue circa l'omologazione del piano del consumatore proposto da [REDACTED]



*Le contestazioni svolte da [REDACTED] devono essere rigettate.

**La contestazione in punto di colpevolezza del sovra-indebitamento di [REDACTED] non è fondata.

***Questo Giudice deve osservare quanto segue sul piano generale.

L'art. 12bis co. 3 Legge 3/2012 prevede, circa la verifica della c.d. meritevolezza del consumatore da svolgere in sede di omologazione del piano, che il Giudice omologa il piano del consumatore "[...] *quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovra-indebitamento [...]*".

La norma, pure prevedendo sul piano sostanziale un fatto costitutivo del diritto del consumatore all'omologazione del piano formulato in termini negativi (inesistenza di requisiti di immeritevolezza del consumatore), pone un onere probatorio del medesimo fatto costitutivo da interpretarsi in termini positivi (dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di meritevolezza del consumatore).

In primo luogo si consideri che il procedimento di piano del consumatore ex artt. 12bis ss Legge 3/2012 costituisce un procedimento giudiziario nel quale il consumatore ricorrente deduce in giudizio il proprio diritto all'omologazione del piano (*rectius* il diritto al pagamento dei creditori secondo le previsioni del piano al fine dell'estinzione della sua esposizione debitoria) e richiede al Giudice, previa integrazione del contraddittorio con i creditori, l'omologazione di un piano di pagamento falciato dei propri creditori (la richiesta di omologazione del piano del consumatore costituisce la domanda avanzata in giudizio a norma dell'art. 99 cpc).

In secondo si consideri che il procedimento di piano del consumatore, quale procedimento giudiziario, soggiace alla regola generale sul riparto dell'onere probatorio prevista dall'art. 2697 co. 1 cc ("*Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento*").



La giurisprudenza di legittimità (*ex plurimis* Cass. 15162/2008) ha precisato che, qualora il fatto costitutivo del diritto promosso in giudizio sia costituito da un fatto negativo, la relativa prova deve essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, considerato che non è possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto (c.d principio *negativa non sunt probanda*). Si assiste pertanto ad una scissione tra il requisito sostanziale rappresentato da un fatto negativo e cioè un fatto la cui inesistenza è necessaria per il riconoscimento del diritto promosso in giudizio, e l'onere probatorio processuale del requisito sostanziale che non coincide con esso nel senso della dimostrazione dell'inesistenza del fatto bensì impone la dimostrazione del fatto positivo contrario incompatibile con l'esistenza del fatto negativo.

Ne consegue a norma dell'art. 12bis co. 3 Legge 3/2012 che il consumatore, ai fini della dimostrazione del fatto costitutivo negativo (alla base della domanda di omologazione del piano ovvero fatto costitutivo del diritto all'omologazione del piano) rappresentato dalla inesistenza dell'immeritevolezza del proprio sovra-indebitamento, deve provare il fatto positivo contrario e cioè di avere assunto obbligazioni con la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero di avere gestito diligentemente il proprio patrimonio sino alla data del deposito della proposta di piano del consumatore.

L'onere probatorio a carico del consumatore assume in particolare i seguenti contenuti.

La dimostrazione della diligenza del consumatore richiede la verifica del rapporto tra l'attivo liquido o comunque liquidabile disponibile in capo al consumatore (tenuto conto anche delle entrate future), da un lato, l'importo ed i termini di pagamento delle obbligazioni assunte, dall'altro lato.

La verifica del rapporto tra attivo disponibile e obbligazioni assunte deve svolgersi secondo due ulteriori canoni che presidono l'accertamento probatorio nell'ordinamento processuale civile.



Quanto all'attivo disponibile, almeno dall'anno 2006 e sino all'anno 2013 [REDACTED] è stata proprietaria di un immobile sito a [REDACTED] con valore di Euro 400.000,00.

Quanto alle obbligazioni contratte da [REDACTED] da un lato, l'esposizione debitoria complessiva alla data del 13.03.2019 di deposito del ricorso introduttivo della procedura ammonta ad Euro 98.272,19 (Euro 104.431,85 a cui sottrarre Euro 6.159,66 quali spese prededucibili di accesso alla procedura) oppure (in sede di proposta modificata) ad Euro 105.911,22 (Euro 112.070,88 a cui sottrarre Euro 6.159,66 quali spese prededucibili di accesso alla procedura), dall'altro lato, una parte consistente dell'esposizione debitoria complessiva, ovvero Euro 61.721,94, deriva da finanziamenti bancari stipulati tra l'anno 2006 e l'anno 2012.

Il ricorrente [REDACTED] ha fornito la prova che la maggioranza dell'esposizione debitoria per cui viene promossa la procedura di piano del consumatore è stata contratta quando l'attivo disponibile rendeva nel prosieguo dei rapporti obbligatori più probabile l'adempimento tempestivo ed integrale delle obbligazioni piuttosto che l'incapienza dell'attivo della medesima [REDACTED]

Il ricorrente [REDACTED] ha dimostrato di essere un consumatore meritevole in quanto ha gestito diligentemente il proprio patrimonio sino alla data del deposito della proposta di piano del consumatore.

**La contestazione svolta da [REDACTED] circa l'illegittimità della falcidia del proprio credito non è fondata.

L'art. 7 co. 1 primo periodo Legge 3/2012, richiamato dall'art. 12bis co. 1 Legge 3/2012, prevede che gli unici crediti per i quali non è possibile la falcidia nella procedura di piano del consumatore sono i crediti che la Legge qualifica come impignorabili oppure peculiari



categorie di crediti privilegiati indicate dalla medesima norma (tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, ritenute operate e non versate).

Invece, quanto ai crediti pignorabili estranei alle categorie di crediti privilegiati per le quali non è consentita la falcidia, il piano del consumatore deve assicurare la soddisfazione minima pari a quella che gli stessi otterrebbero nell'ipotesi alternativa di liquidazione dell'intero patrimonio del debitore, come emerge dal disposto degli artt. 7 co. 1 secondo periodo e 9 co. 3bis lettera e) Legge 3/2012.

██████████ non contesta né la natura chirografaria e pignorabile del proprio credito né la relazione del gestore della crisi in punto di convenienza del piano del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria (vedasi pagine nn. 20-25 della relazione del gestore della crisi in allegato al ricorso introduttivo del 13.03.2019 nonché pagine nn. 10-14 della relazione integrativa del gestore della crisi in data 03.04.2019), derivandone la legittimità della falcidia del credito di ██████████

Osservato quanto segue circa l'istanza depositata da ██████████ ██████████ in data 12.11.2019 (e reiterata all'udienza del 13.11.2019) con cui il ricorrente richiede la modifica della proposta di piano del consumatore come illustrata dal gestore della crisi nella relazione dell'11.11.2019, in particolare inserendo tra le passività (di cui il piano prevede il pagamento falcidiato) anche il debito chirografario di Euro 12.723,52 nei confronti di ██████████

*Questo Giudice deve osservare quanto segue sul piano generale.

**Occorre premettere che la procedura di piano del consumatore ha ad oggetto tutti i crediti nei confronti del sovra-indebitato sussistenti alla data del deposito della proposta oltre agli interessi maturandi nei limiti di cui all'art. 9 co. 3quater Legge 3/2012 sino alla data in cui la proposta prevede il pagamento del credito.



******Occorre premettere altresì che i creditori che sono parti della procedura di piano del consumatore, come emerge dal disposto dell'art. 12bis co. 1 Legge 3/2012, possono essere ricondotti a due categorie: i creditori nei cui confronti il gestore della crisi effettua almeno trenta giorni prima dell'udienza di comparizione la comunicazione della proposta di piano del consumatore e del decreto di fissazione dell'udienza, i quali possono costituirsi nella procedura entro la data dell'udienza; i creditori nei cui confronti non viene effettuata nei termini di Legge la comunicazione della proposta e del decreto di fissazione dell'udienza, ma che si costituiscono nella procedura entro la data dell'udienza.

******I creditori esclusi sono i creditori parti della procedura di piano del consumatore il cui credito riferito al periodo anteriore al deposito della proposta viene escluso in tutto od in parte dal decreto di omologazione pronunciato dal Giudice della procedura.

L'accertamento dei crediti nella procedura di piano del consumatore deve essere ricostruito come segue, tenuto conto dell'unico dato normativo espresso di cui all'art. 12bis co. 3 Legge 3/2012 che prevede che il Giudice, successivamente all'udienza di comparizione delle parti, procede all'omologazione oppure al rigetto della richiesta di omologazione del piano del consumatore *"risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti"*.

La proposta di piano del consumatore indica l'importo dei singoli crediti.

I creditori che si costituiscono nella procedura di piano del consumatore possono documentare che l'importo dei crediti propri od altrui è diverso (maggiore o minore) rispetto a quello indicato nella proposta.

Il Giudice accerta l'importo dei crediti, eventualmente ricorrendo ai poteri istruttori d'ufficio propri dei procedimenti in camera di consiglio ex art. 737 ss cpc (si consideri che l'art. 12bis co. 5 Legge 3/2012 sulla fase di omologazione del piano del consumatore richiama l'art. 12 co. 2 terzo periodo Legge 3/2012 sulla fase di omologazione dell'accordo di



composizione della crisi il quale a sua volta richiama gli artt. 737 ss cpc tra cui l'art. 738 co. 3 cpc che prevede "*Il Giudice può assumere informazioni*").

Qualora il Giudice accerta l'importo dei crediti in misura diversa da quella indicata nella proposta, il Giudice assegna al ricorrente termine (di quindici giorni in analogia al disposto dell'art. 9 co. 3ter Legge 3/2012) affinché la proposta sia modificata assicurando ai creditori soddisfazione equivalente a quella che gli stessi avrebbero ricevuto se l'importo dei crediti fosse stato indicato nella proposta come successivamente accertato dal Giudice.

Qualora la proposta di piano del consumatore venga modificata correttamente, il Giudice procede all'omologazione del piano senza riconvocazione delle parti.

Il decreto di omologazione può essere impugnato dalle parti (tramite reclamo innanzi al Tribunale in composizione collegiale e successivamente tramite ricorso innanzi alla Corte di Cassazione) anche per quanto riguarda l'accertamento dell'importo dei crediti.

La cognizione del Giudice della procedura (o dei Giudici dei successivi gradi di giudizio) circa l'importo dei crediti ha natura sommaria, conseguendone che non può formarsi alcuno giudicato sull'importo dei crediti con effetti al di fuori della specifica procedura (la formazione del giudicato riguarda invece la falcidia dei crediti sul *quantum* ammesso alla procedura, anche rispetto all'importo del pagamento da effettuare dal sovra-indebitato ai fini della loro estinzione, e la sussistenza dei requisiti necessari per l'omologazione del piano ivi compresa la soddisfazione minima dei creditori prelazionari ex art. 7 co. 1 secondo periodo Legge 3/2012).

Si aggiunga che non è presente alcuna norma che prevede l'interruzione dei giudizi di cognizione ordinaria pendenti tra il sovra-indebitato ed i creditori alla data della pronuncia del decreto di omologazione ex art. 12bis co. 3 Legge 3/2012.



I creditori esclusi (oppure il sovra-indebitato) possono proseguire o promuovere azioni di cognizione ordinaria esterne alla procedura per l'accertamento dei crediti in misura diversa da quella contenuta nel piano del consumatore omologato.

Qualora in sede di cognizione ordinaria il credito venga accertato in misura maggiore rispetto a quella contenuta nel piano del consumatore omologato deve essere applicato il disposto dell'art. 13 co. 4ter Legge 3/2012 a norma del quale *"Quando l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, quest'ultimo, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi può modificare la proposta e si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 della presente sezione"*.

Si consideri che la norma deve essere interpretata estensivamente riferendo la fattispecie di impossibilità di esecuzione del piano anche al caso in cui emerga la presenza di credito invece escluso così che il piano del consumatore è in realtà inidoneo a consentire l'esdebitazione del consumatore con riferimento alla complessiva situazione di sovra-indebitamento sussistente alla data di deposito della proposta.

Si consideri altresì che l'impossibilità dell'esecuzione del piano derivante dall'accertamento in sede di cognizione ordinaria di credito escluso non è imputabile al sovra-indebitato, costituendo invece l'esito di decisioni giudiziarie differenti ovvero la decisione a cognizione sommaria del Giudice della procedura di piano del consumatore e la decisione a cognizione ordinaria del Giudice in sede processuale esterna alla procedura.

Ne consegue che il piano del consumatore omologato e non ancora eseguito completamente cessa i suoi effetti (come accertabile dal Giudice della procedura con pronuncia dichiarativa) ed il consumatore può avviare un'ulteriore procedura di piano del consumatore tramite il deposito di nuova proposta comprensiva anche del credito precedentemente escluso accertato in sede di cognizione ordinaria e degli ulteriori crediti



correttamente all'atto del deposito della proposta, così che se si consentisse al ricorrente la modifica senza limiti del piano omologato sulla base di una proposta che non ha rappresentato correttamente la situazione patrimoniale del ricorrente verrebbero violati i limiti di ammissibilità della procedura a carico del consumatore.

La *ratio* delle norme consente di estendere il loro ambito applicativo oltre a quello dell'esecuzione dell'accordo omologato espressamente disciplinato dal legislatore, tramite applicazione per analogia anche alla fase della procedura successiva all'ammissione della proposta ex art. 12bis co. 1 Legge 3/2012.

Ne deriva la seguente disciplina in punto di creditori estranei.

Qualora la presenza di creditori estranei non sia imputabile al sovra-indebitato, la proposta ammessa dal Giudice diviene improcedibile oppure il piano del consumatore omologato cessa i propri effetti (come accertabile dal Giudice d'ufficio tramite pronuncia dichiarativa), ed il consumatore può avviare un'ulteriore procedura di piano del consumatore tramite il deposito di nuova proposta comprensiva anche del creditore estraneo e degli ulteriori crediti eventualmente sorti nei confronti del sovra-indebitato tra la data della proposta originaria e la data in cui viene depositata la nuova proposta di piano.

Qualora la presenza di creditori estranei sia imputabile al sovra-indebitato per dolo o colpa grave, il Giudice ad istanza dei creditori dichiara improcedibile la proposta ammessa oppure dichiara la cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore (conseguendone peraltro a norma dell'art. 7 co. 2 lettera c) Legge 3/2012 l'inammissibilità di ulteriori proposte di piano del consumatore).

L'ipotesi maggiormente problematica è quella in cui la presenza di creditori estranei sia imputabile a colpa lieve del sovra-indebitato.

La modifica della proposta o del piano a norma dell'art. 13 co. 4ter non è possibile in ragione dell'imputabilità al sovra-indebitato della presenza di creditori estranei.



sussistente alla data della proposta), di comprometterne la regolare esecuzione tramite azioni esecutive individuali sui beni di cui all'attivo conferito al piano dal sovra-indebitato.

I creditori estranei possono invece agire esecutivamente sui beni conferiti dal sovra-indebitato all'attivo del piano del consumatore, trattandosi di creditori che non sono né vincolati dal piano né successivi al deposito del ricorso.

Il piano del consumatore è ad esdebitazione parziale in quanto la sua compiuta esecuzione conforme al contenuto del piano comporta l'estinzione dell'esposizione debitoria sussistente alla data del deposito del ricorso nei confronti dei creditori che siano stati parte del piano, rimanendo invece priva di effetti rispetto ai creditori estranei.

Si osservi peraltro che in ipotesi di compiuta esecuzione del piano c.d. precario ad esdebitazione parziale il creditore estraneo può divenire parte di ulteriore procedura di piano del consumatore proposta dal medesimo debitore decorso il termine quinquennale di cui all'art. 7 co. 2 lettera b) Legge 3/2012 (*"La proposta non è ammissibile quando il debitore [...] b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo"*).

**I medesimi principi trovano parziale applicazione anche rispetto alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore disciplinata dagli artt. 67-73 D.Lgs. 14/2019.

Le modalità di accertamento dei crediti, le conseguenze in punto di modifica del piano nell'ipotesi di accertamento endo-procedurale dei crediti dei creditori parti della procedura in misura diversa da quella indicata in sede di proposta, il rapporto tra cognizione endo-procedurale e cognizione ordinaria esterna alla procedura, sono quasi analoghi a quelle attualmente vigenti per il procedimento di piano del consumatore in base alla Legge 3/2012, considerato il disposto dell'art. 70 co. 7 D.Lgs. 14/2019 a norma del quale il Giudice omologa il piano *"risolta ogni altra contestazione"* (ivi comprese quelle relative all'importo dei crediti).



Occorre comunque evidenziare le differenze rispetto alla disciplina vigente ai sensi della Legge 3/2012 come emergenti dall'art. 70 D.Lgs. 14/2019 per la mancata previsione dello svolgimento di udienza di comparizione delle parti, e per i diversi termini previsti circa le contestazioni dei creditori (entro venti giorni dalla comunicazione della proposta di piano a norma dell'art. 70 co. 3 D.Lgs. 14/2019) e la modifica del piano da parte del consumatore successivamente alla decisione del Giudice della procedura che ammette i crediti in misura diversa da quella indicata nella proposta (entro dieci giorni dalla decisione del Giudice come ricavabile per analogia dal disposto dell'art. 70 co. 6 Legge 3/2012 in punto di modifica della proposta da parte del gestore della crisi successivamente alle contestazioni dei creditori e prima della decisione del Giudice sugli importi dei crediti ammessi).

Si aggiunga invece quanto segue circa la disciplina in punto di creditori esclusi e creditori estranei.

L'art. 72 co. 1 e 2 D. Lgs. 14/2019 prevede *"1. Il giudice revoca l'omologazione d'ufficio o su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. 2. Il giudice provvede allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora questo sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo"*.

L'ipotesi di colpa lieve del consumatore rispetto all'omessa esposizione di parte del passivo ed alla conseguente inattuabilità del piano omologato, al pari dell'ipotesi di inattuabilità del piano in ragione dell'emersione di ulteriori passività anteriori al deposito del ricorso la cui omissione in sede di proposta non è imputabile al consumatore, comporta la revoca dell'omologazione (o, nel caso di creditori estranei, anche la



dichiarazione di improcedibilità della proposta ammessa in ragione delle fase procedurale in cui emerge la presenza di creditori estranei) e la possibilità per il consumatore di proporre nuova procedura di ristrutturazione comprensiva di tutti i debiti maturati nelle more (l'art. 72 co. 2 D.Lgs. 14/2019, come emerge dal confronto con il comma 1 della medesima norma, si riferisce all'inattuabilità del piano per ipotesi diverse dall'omessa esposizione del passivo da parte del consumatore con dolo o colpa grave, diversamente dall'art. 13 co. 4ter Legge 3/2012 che si riferisce espressamente all'impossibilità di esecuzione dell'accordo per ragioni non imputabili al debitore).

La revoca dell'omologazione (o, nel caso di creditori estranei, anche la dichiarazione di improcedibilità della proposta ammessa in ragione delle fase procedurale in cui emerge la presenza di creditori estranei) per l'ipotesi di inattuabilità del piano derivante dall'omessa esposizione di passività da parte del consumatore con dolo o colpa grave viene pronunciata d'ufficio (senza che sia necessaria l'istanza dei creditori come previsto dall'art. 14bis co. 2 lettera a) Legge 3/2012) e non consente al consumatore di attivare nuova procedura di ristrutturazione dei debiti, considerato che la situazione di sovra-indebitamento persistente successivamente alla revoca dell'omologazione risulterebbe determinata da dolo o colpa grave del consumatore che non ha potuto beneficiare dell'esdebitazione che sarebbe conseguita all'adempimento del precedente piano omologato in ragione del proprio dolo o colpa grave nell'errata esposizione del passivo in sede di precedente procedura, verificandosi pertanto la condizione soggettiva ostativa all'accesso alla procedura prevista dall'art. 69 co. 1 D.Lgs 14/2019.

*Questo Giudice deve osservare quanto segue con riferimento al presente procedimento.

**Occorre premettere la disamina della rilevanza rispetto alla procedura di piano del consumatore delle variazioni soggettive nella titolarità dei crediti derivanti da atti di cessione.



██████████ ha depositato il ricorso introduttivo contenente la proposta di piano in data 13.03.2019.

Il credito del ██████████ derivante da sentenza n. ██████████ del ██████████ della Corte d'Appello di Genova, è stato ceduto dal ██████████ a ██████████ ██████████ con atto del 23.07.2019. L'atto di cessione è stato notificato a ██████████ ██████████ in data 01.10.2019 (vedasi documento n. 1 in allegato alla relazione integrativa del gestore della crisi in data 11.11.2019).

Ne consegue che, rispetto al credito a carico di ██████████ derivante dalla sentenza n. ██████████ della Corte d'Appello di Genova, la procedura di piano del consumatore si svolge nei confronti del ██████████ quale titolare del credito al momento del deposito del ricorso. La società ██████████ può intervenire nella procedura ed è vincolata al provvedimento di omologazione pronunciato ad esito della procedura. L'adempimento del piano del consumatore omologato deve avvenire nei confronti di ██████████

**Il ██████████ costituisce creditore parte della procedura il cui credito è stato accertato in corso di procedura in misura diversa (maggiore) rispetto a quella di cui alla proposta originaria.

Si consideri che in sede di ricorso introduttivo del 13.03.2019 il ██████████ veniva indicato quale titolare del credito privilegiato ex art. 2752 cc per imposta Tari dell'anno 2017 pari ad Euro 318,00, la cui riscossione è stata affidata alla società ██████████ ██████████ (vedasi pagine nn. 13-15 della relazione particolareggiata del gestore della crisi depositata unitamente al ricorso ed il documento n. 18 allegato alla relazione, oltre a pagina n. 9 della relazione del gestore della crisi in data 03.04.2019). La proposta di piano del consumatore è stata ammessa sulla base di una quantificazione del credito del ██████████ pari ad Euro 318,00 al privilegio ex art. 2752 cc, ed il ricorso introduttivo, le successive variazioni ed il provvedimento del Giudice di ammissione della



Questo Giudice deve osservare ulteriormente quanto segue circa le modalità di calcolo degli importi dovuti ai creditori per la soddisfazione dei loro crediti secondo le percentuali indicate nella proposta (vedasi la tabella delle passività esposte a pagina n. 15 della relazione del gestore in data 11.11.2019).

Occorre in particolare procedere alla disamina della posizione dei creditori che successivamente al deposito del ricorso hanno ricevuto pagamenti parziali e particolari dei loro crediti in virtù di pregressi accordi di cessione del quinto intercorsi tra il singolo creditore e [REDACTED] oppure in forza di procedure esecutive pendenti (per gli importi dei pagamenti particolari e parziali vedasi il confronto tra la tabella delle passività esposte a pagina n. 9 della relazione del gestore in data 03.04.2019 riferita alla data di deposito del ricorso del 13.03.2019 e la tabella delle passività esposte a pagina n. 15 della relazione del gestore in data 11.11.2019, evidenziandosi altresì che le cessioni del quinto e le procedure esecutive vigenti o pendenti alla data del deposito del ricorso e proseguite successivamente sono esposte a pagina n. 7 della relazione del gestore della crisi in data 11.11.2019).

Il gestore della crisi, ai fini del calcolo dell'importo dovuto al creditore in esecuzione del piano, applica la percentuale di pagamento sull'importo del credito che residua alla data dell'11.11.2019 a seguito dei pagamenti parziali e particolari ricevuti dal medesimo creditore successivamente al deposito del ricorso (a titolo esemplificativo si consideri che il credito chirografario di [REDACTED] alla data del 13.03.2019 era pari ad Euro 14.189,98, che il credito di [REDACTED] alla data dell'11.11.2019 si è ridotto ad Euro 11.772,00 in forza di pignoramento presso terzi pendente alla data del 13.03.2019 e proseguito successivamente consentendo al creditore di ottenere Euro 2.417,98, e che il gestore della crisi al fine del computo dell'importo dovuto a [REDACTED] in esecuzione del piano applica la percentuale del



Questo Giudice deve omologare il piano del consumatore avanzato da [REDACTED]

In estrema sintesi, si espone quanto segue circa il contenuto del piano.

Le risorse attive conferite alla procedura sono così costituite: versamento da parte di [REDACTED] di Euro 580,00 mensili nel primo anno; incasso da parte di [REDACTED] di assegno circolare di Euro 288,00 (assegno n. [REDACTED] del [REDACTED] tratto su [REDACTED] con contestuale versamento dell'importo entro il primo anno; versamento da parte di [REDACTED] di Euro 410,00 mensili nei successivi cinque anni (il totale dell'attivo a disposizione del piano è pari ad Euro 31.848,00). Tutti gli importi verranno versati da [REDACTED] al gestore della crisi che provvederà alla distribuzione annuale ai creditori.

Gli importi da corrispondersi ai singoli creditori e le tempistiche di pagamento sono quelli indicati a pagina n. 15 della relazione del gestore della crisi in data 11.11.2019, salva la necessità di rideterminare secondo le indicazioni del Giudice gli importi dovuti in esecuzione del piano ai creditori che hanno ricevuto pagamenti particolari successivamente alla data di deposito del ricorso. In ogni caso la riduzione dell'onere del piano non consente la corrispondente riduzione dell'importo dei versamenti mensili a carico di [REDACTED] determinando invece una minore durata del piano rispetto ai sei anni indicati nella proposta.

P.Q.M.

A) Omologa il piano del consumatore di [REDACTED] con il contenuto esposto in parte motiva.

B) Dispone che la cancelleria comunichi il presente provvedimento al gestore della crisi [REDACTED] nonché ai procuratori delle parti costituite [REDACTED] (avv. [REDACTED]) e [REDACTED] (avv. [REDACTED]).



